

# COMUNE DI OTRANTO

## Regolamento delle espressioni artistiche di strada

**approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 02.07.2004**

**modificato con deliberazione di C.C. n. 11 del 19.02.2008**

**modificato con deliberazione di C.C. n. 66 del 23.11.2009**

**modificato con deliberazione di C.C. n. 41 del 29.07.2016**

### **Art. 1**

Il Comune di Otranto riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive.

Sono considerate espressioni artistiche in strada tutte le attività di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso ampio e libero esibite in strada.

### **Art. 2**

L'arte di strada è esercitata liberamente sul territorio comunale nei limiti del presente Regolamento.

### **Art. 3**

L'artista di strada che, per peculiarità della sua performance, produca la spontanea disposizione del pubblico definita "a cerchio" può esibirsi nei tempi necessari per ciascuna rappresentazione; in ogni caso, indipendentemente dalla disposizione del pubblico gli intrattenimenti non possono prolungarsi per più di due ore per singolo luogo lungo l'arco della giornata. Relativamente all'esercizio di tecniche di disegno ("madonnari"), sempre che vengano utilizzati materiali che non possono danneggiare il sedime, il limite delle due ore di rappresentazione dell'opera è da intendersi dal completamento della stessa.

### **Art. 4**

L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada non rientra nelle normative che disciplinano l'occupazione del suolo pubblico, ex articolo 4 – comma 2 – della legge regionale n. 14 del 25.08.2002.

### **Art. 5**

E' vietato esercitare il commercio ambulante. E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità, se non in osservanza alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 61, comma 12 lettera "f" del Decreto Ministeriale 4/8/1998 n. 375.

### **Art. 6**

Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato in modo permanente con strutture, elementi o costruzioni fisse; è consentita l'occupazione limitatamente alla durata dell'esibizione, con quanto strettamente necessario alla stessa.

### **Art. 7**

E' consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione purchè le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive. In ogni caso non possono essere superati i decibel previsti dalla legge.

### **Art. 8**

L'artista di strada si obbliga, limitatamente al luogo e alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia nello spazio utilizzato e risponde di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica.

### **Art. 9**

Gli artisti di strada non potranno esercitare tale attività dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e comunque non oltre le ore 22,00 nel periodo 1 ottobre – 31 marzo e non oltre le ore 01,00 nel periodo 1° aprile – 30 settembre.

### **Art. 10**

L'Amministrazione Comunale non assume alcune responsabilità in ordine ad eventuali danni, derivanti dai comportamenti tenuti durante l'esibizione all'artista stesso, ad altre persone e/o cose.

### **Art. 11**

L'artista di strada non può chiedere il pagamento dei biglietti o comunque pretendere un corrispettivo di denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera e spontanea. E' consentito, alla fine della performance o durante la stessa, accettare quanto i presenti offrono in modo libero e spontaneo.

### **Art. 12 (abrogato)**

### **Art. 13**

Chi esercita l'arte di strada deve conformarsi alle norme generali previste dal codice della strada (articolo 140 comma 1) per i pedoni che obbligano a mantenere un comportamento che non costituisca pericolo e intralcio per la circolazione.

### **Art. 14**

Gli artisti di strada possono esibirsi in tutto il centro abitato, alle seguenti condizioni:

a) Nel centro storico gli artisti di strada possono esibirsi, esclusivamente, nei seguenti luoghi:

- Largo Porta Alfonsina,
- Piazza Castello con distanza di mt. 20 dall'ingresso del castello,
- Piazzetta de Ferraris,
- Lastricato solare della Torre Matta,
- Piazza del Popolo,
- Lungomare degli Eroi nella zona adiacente la villa comunale e nel Largo Monumento agli Eroi.

b) Su Lungomare Terra D'Otranto, gli artisti di Strada possono esibirsi esclusivamente sulla scalinata lato mare ed è vietata l'esibizione sul Piazzale antistante il mercato coperto.

Nel centro storico, sul Lungomare degli Eroi, sulla villa comunale, in via Vittorio Emanuele sono consentite soltanto le attività degli artisti di strada che non producono suoni e rumori e che, per esibirsi, non hanno necessità di accendere fuochi o di realizzare figure sul sedime stradale, con l'impiego di colori, a meno che le stesse, vengano autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

### **Art. 15**

Chiunque intende, nel territorio di Otranto, esercitare le attività delle proprie arti a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo, esibendole per strada, deve inoltrare richiesta di autorizzazione all'Amministrazione Comunale tramite l'Ufficio di Polizia Municipale, e, durante le esibizioni, deve comunque avere rispetto:

- della quiete pubblica e dei limiti della legge sulle emissioni sonore con esclusione degli impianti di amplificazione e/o diffusione sonora;
- non deve arrecare intralcio alla normale circolazione veicolare e pedonale;
- non deve ostacolare il libero accesso agli esercizi commerciali ed ai pubblici servizi, limitrofi al luogo di esibizione e comunque dovrà rispettare una distanza minima di mt. 20 dagli ingressi degli esercizi commerciali esistenti;
- deve assicurare la pulizia ed il decoro del suolo, delle infrastrutture e degli arredi.

### **Art. 16**

L'esercizio delle attività proprie delle arti a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo è consentito nel numero massimo di artisti giornaliero di 8 (otto). Le autorizzazioni avranno durata massima di sette giorni. A tal fine sarà tenuto dall'Ufficio di Polizia Municipale un registro nel quale verranno annotate le autorizzazioni rilasciate secondo un calendario che verrà predisposto settimanalmente. Dette autorizzazioni saranno rilasciate dall'Ufficio di Polizia Municipale in ordine cronologico di arrivo delle domande. Eventuali autorizzazioni rilasciate nel corso della settimana (solo nel caso in cui le domande presentate la settimana precedente fossero inferiori a otto) avranno efficacia fino alla fine della settimana di riferimento.

Le limitazioni introdotte sono determinate dalla necessità di garantire un ordinato svolgersi delle manifestazioni artistiche di strada.

Gli artisti di strada potranno rinnovare la propria domanda di autorizzazione all'esercizio per nuovi sette giorni dopo il termine del periodo di esercizio precedentemente autorizzato e la nuova richiesta seguirà l'ordine d'arrivo cronologico del calendario.

Le attività non potranno superare le ore consentite nella stessa giornata e non dovranno avere le caratteristiche proprie delle imprese artigiane né delle opere realizzate con il proprio ingegno.

### **Art. 17**

E' vietato esercitare le predette attività nei luoghi ove si stanno tenendo altri spettacoli o trattenimenti regolarmente autorizzati.

### **Art. 18**

Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00; ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81 possono effettuare il pagamento in misura ridotta della somma pari a € 50,00, con facoltà del trasgressore di estinguere l'illecito con il pagamento di detta somma.

In caso di violazione delle norme del presente regolamento, oltre alle sanzione pecuniaria consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e rimozione di eventuali materiali e la rimessa in pristino del suolo a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio e al sequestro dei materiali con addebito delle spese al trasgressore.

L'Autorità competente a ricevere scritti difensivi, opposizioni, ricorsi ed audizione personale è il Sindaco del Comune di Otranto ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81